

Società estinta? Stop al processo

La cancellazione dal registro annulla il soggetto giuridico

LA MASSIMA

La cancellazione dal registro delle imprese di una società «determina l'estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale». Una volta liquidata e cancellata la contribuente società di capitali dal registro delle imprese, il processo tributario non può pro-

seguire né nei confronti della persona giuridica, non più esistente, né nei confronti dell'ex liquidatore o dell'ex socio-amministratore, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

Pagina a cura
di **CINZIA DE STEFANIS**

La cancellazione dal registro delle imprese di una società «determina l'estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale». Quindi, una volta liquidata e cancellata la società di capitali dal registro delle imprese, il processo tributario non può proseguire né nei confronti della persona giuridica (non più esistente) né nei confronti dell'ex liquidatore o dell'ex socio-amministratore, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. È il principio espresso dai giudici della Cassazione civile, sezione V, con la sentenza 5-09-2012, n. 14880.

Il caso. A un liquidatore di una società cooperativa a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese veniva notificata una cartella di pagamento relativa ad obbligazioni di natura fiscale (Iva 1992). Il liquidatore impugnava la cartella esattoriale eccependo la illegittimità della notifica nei suoi confronti, sul rilievo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese che la procedura di liquidazione era stata chiusa e, quindi, non era più legittimata ad alcuna operazione. I giudici di merito di entrambi i gradi hanno accolto il ricorso del liquidatore.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 145 cpc, sostenendo che la cartella di pagamento è stata correttamente notificata al liquidatore e che, comunque, la motivazione della Commissione tributaria regionale appare incomprensibile nella parte in cui conferma la decisione di primo grado sul presupposto della intrasmissibilità delle sanzioni.

Il ricorso presentato dalle Entrate veniva rigettato da parte dei giudici della Corte di cassazione.

La posizione della Corte di cassazione. Queste le motivazioni del rigetto degli Ermellini: «Una volta liquidata e cancellata la contribuente società di capitali dal registro delle imprese, il processo tributario non può proseguire né nei confronti della persona giuridica, non più esistente, né nei confronti dell'ex liquidatore o dell'ex socio-amministratore, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nei rapporti con l'amministrazione finanziaria». Infatti, la cancellazione dal registro delle imprese di una società «determina l'estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale».

Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo».

Ne consegue che la cartella erroneamente è stata notificata al liquidatore, perché obbligati erano i soci partecipi della comunione dei beni residuati o sopravvenuti alla estinzione.

In applicazione di tale principio, questa Corte ha chiarito che un contenzioso tra una Agenzia fiscale e il liquidatore di una società estinta, al quale sia stata erroneamente notificata, come nella specie, una cartella esattoriale per debiti della società, ha a oggetto una lite sostanzialmente «improponibile», perché la cartella a suo tempo notificata è priva di efficacia «a cagione della già avvenuta estinzione del soggetto passivo dell'obbligazione afferente».

La posizione della giurisprudenza...

La cancellazione della società dal Registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità (Trib. Torino - Sez. III - Ordinanza 10 giugno - 11 luglio 2008)

La cancellazione dal Registro delle imprese determina l'estinzione della società (Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza del 22 febbraio 2010 n. 4062)

Per le società o, più in generale, per le persone giuridiche, l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. cpc è determinata dalla «estinzione». Sennonché, nonostante il parere contrario di una parte della dottrina, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui il momento in cui si perfeziona l'evento estintivo non coincide con il completamento del procedimento di liquidazione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, essendo invece necessario l'esaurimento effettivo di tutti i rapporti facenti capo all'ente e, in particolare, i processi pendenti. In altre parole, l'atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione, con la conseguenza che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante. Quindi, poiché la messa in liquidazione della società non determina la sua estinzione né fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio, che è determinata invece soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo e dalla definizione di tutte le controversie in corso con i terzi, ne deriva che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, restando esclusa l'interruzione dei processi pendenti.

Le Sezioni unite della Suprema corte, hanno stabilito che «l'iscrizione della cancellazione della società di capitali nel Registro delle imprese, determina, dal 1° gennaio 2004, data d'entrata in vigore della modifica normativa apportata all'art. 2495 c.c., l'estinzione della società».

... e quella delle Entrate

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che a seguito della modifica dell'art. 2495 c.c., introdotta con il dlgs n. 6 del 2003, all'interno della Cassazione si sono manifestati due diversi orientamenti in ordine agli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese:

- secondo un primo indirizzo la cancellazione della società dal Registro delle imprese non determina l'estinzione della società laddove non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo;
- il secondo (e più recente) indirizzo attribuisce natura costitutiva.

Dal punto di vista fiscale si è posto, tra l'altro, il problema della gestione delle sopravvenienze attive che dovessero emergere a seguito dell'estinzione della società, così come quello dell'esecuzione dei rimborsi d'imposta.

Il primo profilo non è stato né disciplinato dal legislatore, né affrontato dalla Corte di cassazione, cosicché la dottrina ha tentato di individuare una soluzione:

- taluni hanno ipotizzato la necessità della nomina di un curatore speciale;
- altri, invece, hanno invocato il potere del giudice del Registro di «cancellare la cancellazione»;
- altri ancora, infine, sostengono la tesi secondo cui sui beni mobili e immobili non liquidati, una volta cancellata ed estinta la società, si forma una comunione tra gli ex soci per quote uguali a quelle di liquidazione.

Tale ultima interpretazione è condivisa dall'Agenzia, pertanto, gli elementi patrimoniali attivi non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data, devono essere attribuiti proporzionalmente ai soci, tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell'art. 1100 del c. c., simile, in linea generale, a quello degli eredi.